

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DISCENDENTI DAL
CONFERIMENTO DI FRAZIONE ORGANICA E VERDE DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DAL TERRITORIO
DELL’A.T.I. N. 4 ALL’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO DI PROPRIETA’ S.A.O. SERVIZI
AMBIENTALI ORVIETO S.R.L., SITO IN LOCALITA’ PIAN DEL
VANTAGGIO 35/4 (GIÀ LE CRETE), COMUNE DI ORVIETO.**

* * * * *

Con la presente scrittura, da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

- l’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (di seguito: “A.T.I. n. 4”),
istituito ai sensi della L.R. n. 23/2007, con sede in Via Bramante n. 43,
Scala A - 6° Piano, 05100 – Terni (TR), in persona del Presidente *p.t.*;
- i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Integrato n. 4, ovvero sia i
Comuni di:
 - Acquasparta
 - Allerona
 - Alviano
 - Amelia
 - Arrone
 - Attigliano
 - Avigliano Umbro
 - Baschi
 - Calvi dell’Umbria
 - Castel Giorgio

ALLEGATO N. 24.1

- Castel Viscardo
- Fabro
- Ferentillo
- Ficule
- Giove
- Guardea
- Lugnano in Teverina
- Montecastrilli
- Montecchio
- Montefranco Montegabbione
- Monteleone d'Orvieto
- Narni
- Orvieto
- Otricoli
- Parrano
- Penna in Teverina
- Polino
- Porano
- San Gemini
- Stroncone
- Terni
- S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l., con sede in Piazza del Commercio n. 21, 05018 – Orvieto (TR), in qualità di titolare del diritto di proprietà e della gestione dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio

35/4 (già Le Crete), in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l'A.T.I. n. 4 [●], così come individuato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del [●] n. [●].

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- in virtù della previsione di cui all'art. 201 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, l'Autorità d'Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, adottando, a tal fine, un apposito Piano d'Ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3;
- la Regione Umbria, con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, nell'esercizio della propria autonomia legislativa in materia, ha stabilito l'attribuzione delle competenze relative alla gestione delle funzioni e dei servizi di livello sovracomunale in materia di rifiuti, già di competenza delle soppresse Autorità d'Ambito, agli Ambiti Territoriali Ottimali, così come previsti e disciplinati dagli artt. 17 e ss. della medesima legge;
- in attuazione di tale previsione, con D.P.G.R. n. 275 del 16 dicembre 2008 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 23/2007, l'Ambito Territoriale Integrato n. 4, quale "*forma speciale di collaborazione fra enti locali*", costituito dai Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo,

Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni;

- in particolare, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 200 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e f) della L.R. n. 11/2009, competono all'A.T.I. n. 4 le funzioni attinenti all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, all'elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito dei rifiuti, nonché all'affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

PREMESSO ANCORA CHE

- S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. è proprietaria dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/4 (già Le Crete), dedicato al conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile;
- [●] è il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l'A.T.I. n. 4, come da provvedimento di aggiudicazione definitiva del [●] n. [●].

CONSIDERATO CHE

- L'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 16 gennaio 2013 ha provveduto all'approvazione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria, contenente la definizione dell'assetto gestionale e del modello organizzativo del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani;
- ai sensi degli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R.

- n. 11/2009, le attività correlate alla realizzazione, gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono affidate ad un unico soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica;
- tuttavia, l'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che *“Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”*, mentre il comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 dispone che *“Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti [...]. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori”*;
 - coerentemente alle suddette disposizioni normative di livello nazionale e regionale, il Piano d'Ambito dei rifiuti per l'A.T.I. n. 4 ha previsto, al paragrafo 11 – Parte Seconda, che i servizi di raccolta, spazzamento stradale e trasporto dei rifiuti sono affidati ad un unico operatore, da individuarsi attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base della vigente normativa, mentre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e dall'art. 16, comma 4 della L.R.

13 maggio 2009, n. 11, il medesimo Piano d'Ambito, ai paragrafi 10.5 ed 11 – Parte seconda, ha previsto che, per lo svolgimento dei servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, sia utilizzato il sistema impiantistico esistente, di proprietà dei soggetti privati come sopra individuati;

- conseguentemente, ai sensi del paragrafo 11 del Piano d'Ambito, è stata prevista la sottoscrizione di appositi “Contratti di servizio” con i soggetti gestori degli impianti per la disciplina degli aspetti relativi alle condizioni e modalità tecniche di conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti medesimi ed alla definizione di tariffe predeterminate per l'accesso al servizio.

PRESO ATTO CHE

- Alla luce di quanto premesso e considerato, sulla base delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito, ed in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di livello statale e regionale, l'organizzazione della fase di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è realizzata sulla base del sistema impiantistico esistente, mediante accordi con i gestori degli impianti che garantiscano l'accesso al servizio da parte del soggetto affidatario a tariffe e a condizioni predeterminate;
- per l'effetto, in attuazione della previsione contenuta nel paragrafo 11 del Piano d'Ambito, l'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013 (recante “*indirizzi per la definizione dei rapporti con i titolari degli impianti*”) ha invitato i soggetti titolari degli impianti di cui in premessa a presentare, entro il 23.04.2013, una proposta contrattuale relativa ai servizi di rispettiva competenza;

- in particolare, ai sensi della predetta Deliberazione, è stato richiesto ai soggetti titolari degli impianti di predisporre, *“in conformità con le previsioni contenute nel Piano d’Ambito e con le prescrizioni di cui all’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, [...] un apposito sistema contrattuale finalizzato alla disciplina dei rapporti che si verranno ad instaurare fra l’A.T.I. n. 4, i Comuni dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4, il futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa, composto da: a) un “Contratto di servizio Quadro”, avente ad oggetto la disciplina degli aspetti di comune interesse e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni, al fine di garantire che la gestione dei suddetti impianti, esclusi dall’oggetto dell’Affidamento, sia improntata al rispetto di regole relazionali predeterminate, tese ad assicurare che le gestioni escluse dal perimetro del Servizio affidato, per quanto attiene alle attività svolte in favore del futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, siano esercitate nel rispetto di standard prestazionali, gestionali, ambientali e di sostenibilità tariffaria conformi a quelli definiti dalla pianificazione d’ambito, in modo da conseguire sull’intero territorio dell’A.T.I. n. 4 livelli di servizio omogenei e tra loro convergenti; b) una serie di “Contratti di servizio”, preordinati alla disciplina dell’attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnica ed economica, per ciascuno degli impianti di selezione/stabilizzazione/smaltimento dei rifiuti di cui in premessa, in attuazione della previsione del comma 4*

dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del Piano d'Ambito ed in conformità alle previsioni di cui al predetto "Contratto di servizio Quadro"; c) una serie di "Contratti di conferimento", aventi ad oggetto, in relazione a ciascuno degli impianti di cui in premessa, la disciplina dei profili privatistici concernenti i rapporti fra il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed i medesimi soggetti gestori degli impianti, con specifico riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera";

- conseguentemente, in accoglimento dell'invito rivolto dall'A.T.I. n. 4, i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa hanno provveduto a presentare una proposta contrattuale composta da un "Contratto di servizio Quadro" e da una serie di "Contratti di servizio" e di "Contratti di conferimento", redatta in conformità con le prescrizioni vincolanti di contenuto formulate dall'A.T.I. n. 4 nella summenzionata Deliberazione;
- tale proposta contrattuale, in conformità a quanto stabilito dalla medesima Deliberazione n. 6 del 18.04.2013, a seguito di valutazione di congruità da parte del Direttore dell'A.T.I. n. 4, è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013;
- in attuazione delle previsioni di cui alla surrichiamata Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 l'A.T.I. n. 4 ha provveduto, in particolare, ad allegare il presente "Schema di Contratto di servizio" ai documenti di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- nella propria domanda di partecipazione alla gara l'affidatario del

Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [•] ha espressamente accettato il predetto “Schema di Contratto di servizio” allegato ai documenti di gara, obbligandosi a sottoscriverlo a seguito dell’aggiudicazione del Servizio, a pena di decadenza.

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi delle previsioni di cui alla predetta Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell’A.T.I. n. 4 e di cui all’art. 4 del Contratto di servizio Quadro, i “Contratto di servizio” relativi ai singoli impianti di cui in premessa devono contenere i seguenti elementi essenziali: a) l’obbligo per il soggetto gestore dell’impianto di assicurare il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio dell’A.T.I. n. 4; b) le previsioni pianificatorie dei flussi agli impianti (in ingresso ed in uscita) individuate su base annuale in relazione al periodo di vigenza del Piano d’Ambito, tenuto conto delle variazioni dei flussi che si potranno verificare durante la gestione; c) la definizione del quadro di riferimento tecnico dei rifiuti e dei flussi attesi agli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche qualitative dei rifiuti destinati ai diversi trattamenti; d) la definizione degli impegni assunti dai soggetti gestori dei singoli impianti, con specifico riguardo alle prestazioni attese dall’esercizio dell’impianto, all’eventuale adeguamento dell’impianto agli obiettivi della pianificazione, alla priorità nel conferimento dei rifiuti provenienti dall’Ambito Territoriale Integrato n. 4; e) la definizione delle modalità gestionali dell’impianto; f) la definizione degli aspetti economico-tariffari, con particolare riferimento al prezzo “al cancello” ed alle relative modalità di aggiornamento periodico; g) la definizione delle modalità di

- esercizio del controllo sulla gestione da parte dell'A.T.I. n. 4, con specifico riguardo all'accesso ai dati ed alle informazioni di titolarità del soggetto gestore; h) la definizione degli aspetti relativi alla continuità di esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla regolazione delle situazioni di "fermo impianto"; i) la previsione che i Contratti di servizio abbiano durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa;
- i Contratti di servizio relativi ai singoli impianti di cui in premessa devono, altresì, essere corredati da un Allegato tecnico, avente ad oggetto la definizione degli aspetti tecnici del servizio e da un Allegato finanziario, avente ad oggetto la definizione degli aspetti economici, con particolare riguardo alle tariffe del servizio ed alle relative modalità di aggiornamento, che ne costituiscono parti integranti”;
 - per quanto riguarda, in particolare, l'Allegato finanziario, devono essere inserite in quest'ultimo le tariffe già approvate con Deliberazione n. 1/2013 dell'Assemblea dell'A.T.I. n. 4.
 - inoltre, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del Contratto di servizio Quadro, i Contratti di servizio relativi ai singoli impianti di cui in premessa devono comunque assicurare le seguenti condizioni: *“a) non essere vincolati ai flussi programmati; b) mettere a disposizione gli impianti per il servizio rifiuti secondo i contenuti del Piano d'Ambito in termini di conferimenti; c) garantire i trattamenti industriali previsti dal Piano d'Ambito; d) garantire l'effettuazione del servizio secondo tariffe prestabilite”*;

- infine, in conformità alle previsioni contenute nella Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell’A.T.I. n. 4 e nel Contratto di servizio Quadro, la disciplina degli aspetti operativi delle modalità concrete di conferimento dei rifiuti agli impianti è stata invece demandata a specifici accordi da concludersi fra i soggetti gestori degli impianti e il soggetto affidatario del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani [●] (con particolare riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti conferibili su base giornaliera, ecc...).

RITENUTO CHE

- In tale ottica, coerentemente alle previsioni contenute nel Piano d’Ambito ed alle previsioni di cui all’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e di cui all’art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, nonché alle prescrizioni di contenuto di cui alla Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell’A.T.I. n. 4 e di cui all’art. 4 del Contratto di servizio Quadro, si rende, pertanto, necessaria la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, al fine della disciplina specifica:
 - dei rapporti che si verranno ad instaurare tra l’A.T.I. n. 4, i Comuni appartenenti all’Ambito Integrato n. 4, l’affidatario del Servizio di gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani [●] e S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l., in qualità di soggetto titolare del diritto di proprietà e della gestione dell’impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/4 (già Le Crete);
 - degli aspetti di natura economico-finanziaria relativi alla determinazione della tariffa di conferimento all’impianto ed alle relative modalità di

- revisione periodica;
- delle previsioni dei flussi agli impianti (in ingresso ed in uscita), da individuarsi su base annuale in relazione al periodo di vigenza del Piano d'Ambito;
 - della definizione del quadro di riferimento tecnico dei rifiuti e dei flussi attesi agli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche qualitative dei rifiuti destinati al conferimento nell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di cui in premessa;
 - della definizione degli impegni assunti dal soggetto gestore dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di cui in premessa, con specifico riguardo alle prestazioni attese dall'esercizio dell'impianto, all'eventuale adeguamento dell'impianto agli obiettivi della pianificazione, alla necessità di assicurare il conferimento dei flussi di frazione organica e verde da raccolta differenziata provenienti dall'A.T.I. n. 4 come definiti nel Piano d'Ambito;
 - delle modalità di gestione operativa, sotto il profilo tecnico-organizzativo, dell'impianto di trattamento cui in premessa, onde garantire il rispetto dei livelli prestazionali ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'Ambito e dalla vigente normativa;
 - della definizione delle modalità di esercizio del controllo sulla gestione da parte dell'A.T.I. n. 4, con specifico riguardo all'accesso ai dati ed alle informazioni di titolarità del soggetto gestore;
 - della definizione degli aspetti relativi alla continuità di esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla regolazione delle situazioni di "fermo impianto";

– infine, in conformità alle previsioni contenute nella predetta Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell’A.T.I. n. 4 e nel Contratto di servizio Quadro, la definizione degli aspetti operativi del conferimento agli impianti (con particolare riferimento alla disciplina degli orari di accesso, dei quantitativi massimi di rifiuti conferibili su base giornaliera, delle penali per l’inadempimento, ecc...) debba essere, invece, demandata ad un apposito “Contratto di conferimento”, da stipularsi fra il soggetto gestore dell’impianto S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto e il soggetto affidatario del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani [•].

TUTTO CIO’ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, l’Allegato Finanziario (Allegato A) e l’Allegato Tecnico (Allegato B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.

ART. 2

OGGETTO

1. Oggetto del presente Contratto di servizio è l’individuazione delle regole relazionali che disciplineranno i rapporti tra S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l., in qualità di soggetto gestore dell’impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/4 (già Le Crete), l’A.T.I. n. 4, l’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’A.T.I. n. 4 [•] e i comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Integrato n. 4, nonché l’individuazione delle regole

gestionali relative all'impianto di digestione anaerobica e compostaggio predetto, alle quali il medesimo soggetto gestore dovrà attenersi nel compimento delle attività relative al trattamento dei rifiuti conferiti dall'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4 [•].

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'impianto di digestione anaerobica e compostaggio, sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/4 (già Le Crete), di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l., è idoneo a soddisfare le esigenze di conferimento dei flussi di frazione organica e verde da raccolta differenziata provenienti dall'Ambito Territoriale Integrato n. 4, così come definiti nel Piano d'Ambito, da parte dell'affidatario del servizio.
2. Sulla base delle previsioni del Piano d'Ambito l'impianto è dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica ed energetica delle stesse.
3. Il bacino di utenza di riferimento dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di cui in premessa è rappresentato dal territorio orvietano ed in particolare dai Comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano.
4. Per la definizione dei flussi di frazioni organiche conferite all'impianto di cui in premessa si rinvia alle previsioni contenute nell'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio.

ART. 4

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa si obbliga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, a garantire all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [●] il conferimento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) presso il proprio impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/4 (già Le Crete), secondo le tariffe prestabilite dall'Allegato finanziario (Allegato A).
2. Il soggetto gestore dell'impianto, pertanto, si obbliga ad assicurare il trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata prodotti dai comuni del territorio orvietano sopra indicati.
3. Resta comunque inteso che il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa, garantendo il trattamento dei flussi effettivamente conferiti dal comprensorio orvietano nel periodo 2013-2027, non avrà alcun vincolo rispetto al ricevimento e trattamento di altri rifiuti, conferiti da altri soggetti e/o provenienti da altri territori, a saturazione delle capacità residue dell'impianto in oggetto.
4. Il soggetto gestore si obbliga ad effettuare le attività relative al trattamento dei rifiuti conferiti dall'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] nel rispetto delle modalità e secondo i termini definiti dal presente Contratto di servizio e dal relativo Allegato Tecnico (Allegato B), dal Contratto di servizio Quadro e dal Contratto di conferimento.
5. Il soggetto gestore si obbliga, altresì, a:

a) gestire l'impianto di cui in premessa in conformità con gli atti autorizzativi e con le previsioni di cui all'Allegato Tecnico (Allegato B) e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri occorrenti per il regolare funzionamento dello stesso;

b) attenersi, in ogni tempo, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle prescrizioni impartite dalle Autorità amministrative competenti e, in particolare, dall'A.T.I. n. 4;

c) adeguarsi tempestivamente alle eventuali previsioni normative sopravvenute, di livello europeo, nazionale o regionale, al fine di poter esercitare l'impianto di cui in premessa in conformità al presente Contratto di servizio e alle prescrizioni normative in materia, fermo restando il diritto di adeguamento delle tariffe, anche ai sensi dell'art. 40, comma 3 della L.R. n. 11/2009;

d) garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto medesimo, in modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione.

6. Il soggetto gestore, si obbliga, infine, ad eseguire le opere di mitigazione ambientale proposte dai Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 indicate nel vigente Piano d'Ambito, per gli importi precisati nel Piano economico-finanziario ad esso allegato, nonché secondo le tempistiche previste dal medesimo Piano economico-finanziario, e comunque entro 3 anni dall'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione comunale competente. In luogo della realizzazione diretta delle predette opere potrà comunque essere pattuita fra le parti la corresponsione diretta ai Comuni interessati del corrispondente contributo economico. Per la

disciplina dei rapporti tra il soggetto gestore, l'A.T.I. n. 4 ed i comuni interessati, il medesimo soggetto gestore si obbliga a sottoscrivere un'apposita convenzione ai sensi del Piano Regionale dei Rifiuti, di cui si allega al presente contratto il relativo schema (Allegato C).

7. Qualora il costo effettivo delle opere di cui al punto precedente dovesse risultare inferiore al costo previsto, S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. provvederà a versare all'Amministrazione comunale competente la somma eccedente l'effettivo importo dei lavori effettuati.

8. Qualora, all'opposto, il costo effettivo delle opere in oggetto dovesse risultare superiore al costo previsto, la quota dei costi non coperta dovrà essere finanziata dall'Amministrazione comunale.

ART. 5

OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'A.T.I. N. 4 E DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

1. Il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l'A.T.I. n. 4 [•] si obbliga ad effettuare il conferimento dei flussi di rifiuti individuati dal Piano d'Ambito presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio S.A.O. di Orvieto, in conformità alle previsioni di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012.

2. In conformità alla previsione di cui all'art. 6 del Contratto di servizio Quadro, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, nel periodo transitorio in cui è prevista, ai sensi del Contratto di servizio disciplinante l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'applicazione della TARES, si obbligano a corrispondere al soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa la tariffa di conferimento, così come definita dall'Allegato

finanziario (Allegato A) e secondo le modalità di liquidazione ivi previste.

3. Sempre in conformità alla previsione di cui all'art. 6 del Contratto di servizio Quadro, per la fase successiva in cui è prevista, ai sensi del Contratto di servizio disciplinante l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'applicazione agli utenti della tariffa sulla base del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] si obbliga a corrispondere al soggetto gestore dell'impianto la tariffa di conferimento, così come definita dall'Allegato finanziario (Allegato A) e secondo le modalità di liquidazione ivi previste.

ART. 6

DISCIPLINA DELLA GESTIONE

1. Il soggetto gestore si impegna ad esercire l'impianto garantendone la piena e completa funzionalità, onde assicurare il rispetto dei livelli prestazionali ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'Ambito e dalla vigente normativa, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative stabilite dall'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio.

2. Il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa si obbliga a garantire il conseguimento degli standards prestazionali attesi dall'esercizio dell'impianto medesimo, individuati e disciplinati dall'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, l'erogazione del servizio medesimo potrà essere sospesa o interrotta soltanto ove ricorrano le condizioni di forza maggiore o negli altri casi individuati dall'Allegato

Tecnico (Allegato B).

4. Resta fermo che, nell'ipotesi di sospensione o interruzione dell'erogazione del servizio superiore a 3 giorni, si applica il principio di solidarietà di cui all'art. 5 del Contratto di servizio Quadro.

5. Il soggetto gestore dell'impianto, laddove si verificano eventi interruttivi o sospensivi del servizio, è tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al predetto art. 5 del Contratto di servizio Quadro e di cui all'Allegato Tecnico (Allegato B).

6. In ogni caso, resta fermo il principio per cui l'interruzione o la sospensione del servizio deve essere limitata al tempo strettamente necessario.

7. Il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione, ovvero a farvi fronte in modo da arrecare il minore disagio possibile agli utenti del servizio.

8. Il soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] dovrà comunicare preventivamente al soggetto gestore dell'impianto S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto e all'A.T.I. n. 4 la previsione annuale dei flussi mensili di rifiuti che saranno conferiti all'impianto medesimo ed ogni altra informazione necessaria per pianificare il servizio.

9. Il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa potrà effettuare controlli periodici della qualità dei rifiuti conferiti, al fine di verificarne la conformità agli standard previsti, con le modalità e secondo le cadenze temporali indicate dall'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio.

10. Il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa si obbliga, altresì, a fornire i dati e le informazioni indicati dall'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio in merito ai flussi ed alla qualità dei rifiuti trattati.

11. Conformemente a quanto stabilito dal Contratto di servizio Quadro, la disciplina specifica delle concrete modalità operative dell'attività di conferimento è demandata al Contratto di conferimento da stipularsi tra il soggetto gestore dell'impianto S.A.O. Servizi Ambientali S.r.l. e l'affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti [●].

ART. 7

TARIFFA DI CONFERIMENTO

1. La tariffa spettante al soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa, quale corrispettivo dell'attività di conferimento dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4 da parte dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●], dovrà essere corrisposta dai soggetti indicati al precedente art. 5 nella misura stabilita e secondo le modalità e i termini definiti dall'art. 6 del Contratto di servizio Quadro e dall'Allegato Finanziario al presente Contratto di servizio (Allegato A).

ART. 8

REVISIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa dovuta per il conferimento dei rifiuti da parte dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] sarà oggetto di revisione annuale secondo le modalità definite dall'Allegato Finanziario al presente Contratto di servizio (Allegato A).

ART. 9

CONTROLLI SULLA GESTIONE

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione degli obblighi e dei diritti discendenti dal presente Contratto di servizio, ed in conformità alla previsione di cui all'art. 9 del Contratto di servizio Quadro, il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa si obbliga ad agevolare le attività di controllo da parte dell'A.T.I. n. 4, secondo le modalità e con le procedure stabilite dall'Allegato Tecnico (Allegato B).
2. L'A.T.I. n. 4 potrà, ad ogni modo, previa comunicazione, effettuare in ogni momento controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico.

ART. 10

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. In conformità alla previsione di cui all'art. 10 del Contratto di servizio Quadro, i soggetti di cui in premessa si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informati di tutto ciò che abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto di servizio.
2. In particolare, il soggetto gestore degli impianti di cui in premessa s'impegna a dare accesso alle richieste di informazioni da parte di A.T.I. n. 4, secondo le modalità e con le procedure definite dall'Allegato Tecnico (Allegato B) al presente Contratto di servizio.
3. L'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] ed il soggetto gestore dell'impianto di cui in premessa si impegnano a scambiarsi ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio, inviando contestualmente all'A.T.I. n. 4 copia di tali comunicazioni, ove richiesto.
4. Qualsiasi comunicazione prevista o consentita dal presente Contratto di

servizio e dal relativo Allegato Tecnico, salvo diversa previsione specifica, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di fax, posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati:

- A.T.I. n. 4: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;
- S.A.O.: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;
- Affidatario [•]: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....

ART. 11

OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DELLE PARTI

1. In conformità alla previsione di cui all'art. 11 del Contratto di servizio Quadro, i soggetti di cui in premessa si obbligano ad operare in modo sinergico e collaborativo, nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice civile.

ART. 12

DURATA

1. Il presente Contratto di servizio ha durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa.

ART. 13

PRINCIPIO GERARCHICO E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto di servizio e dai relativi Allegati si rinvia alle previsioni contenute nel Contratto di servizio Quadro.
2. Resta inteso che, conformemente al principio gerarchico stabilito dall'art. 12 del Contratto di servizio Quadro, in caso di contrasto delle norme di cui al presente Contratto di servizio con le previsioni contenute nel predetto Contratto di servizio Quadro prevalgono queste ultime.

ART. 14

NORME APPLICABILI

1. Al presente Contratto di servizio si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.